



## DDL Sviluppo. Un minestrone energetico?

di Antonio Sileo

Il 14 maggio scorso l'Assemblea del Senato ha approvato con modifiche l'A.S. 1195: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", meglio noto come "Ddl Sviluppo".

Il precedente passaggio alla Camera, conclusosi il 4 novembre 2008, era stato più veloce, ma non certo indolore: il Ddl, infatti, era nato nell'agosto come collegato alla cosiddetta manovra finanziaria d'estate (A.C. 1441), la cui conclusione anomala per stralcio generò, per l'appunto, tre distinti provvedimenti, tra cui il Nostro. Da qui il secondo, ma improprio, appellativo di "Ddl Manovra".

Voglia perdonare il lettore per il preambolo sulla genesi del provvedimento, ma può esserci d'aiuto nel ravvisare un limite che, almeno per ora, caratterizza il Ddl Sviluppo e che potremmo dire strutturale: ci riferiamo, segnatamente, all'(estrema) eterogeneità.

Prima ancora di affrontare nel merito le norme, forse è opportuno svolgere qualche considerazione sul metodo (nuova prassi?) legislativo.

La varietà di temi e norme è andata aumentando con il progredire dei giorni di trattazione nei due rami del Parlamento: si è passati dai 49 giorni della Camera, che hanno portato a 33 articoli, alle 176 giornate del Senato dove gli articoli sono più che raddoppiati, ben 64.

Il risultato è una congerie di disposizioni, alcune di immediata attuazione altre con deleghe più o meno ampie, su materie che davvero poco hanno in comune: si va dalle liberalizzazioni delle ferrovie all'azione di classe, dalla distruzione delle armi chimiche (!) alla pubblicità ingannevole delle compagnie marittime, dalla lotta alla contraffazione del Made in Italy alla distorsione delle frecce di Robin verso le solite tasche (*bipartisan*). In omaggio alla gemmazione da Finanziaria, cui abbiamo suaccennato, si rischia l'assalto e l'inintelligibilità certa, specie in caso di approvazione finale con l'apposizione della questione di fiducia.

In ogni caso, molta parte del testo è riservata all'energia. Si spazia dalla confrontabilità delle offerte all'istituzione di una cabina di regia per i termovalorizzatori, alla revisione di norme e incentivi su fonti rinnovabili e cogenerazione; la Sogin viene smembrata e commissariata mentre l'ENEA diventa:—"Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile"; sul gas naturale si è cercato di affrontare questioni davvero controverse come i tetti antitrust per ENI e le covanti norme sulla distribuzione gas: i primi non sono stati prorogati, nelle seconde sono fatte salve le disposizioni del "decreto Letta" e del travagliato articolo 46-bis.

Il tema principale, però, è senza dubbio quello dell'energia nucleare: all'argomento afferiscono gli articoli 25 ("Delega al Governo in materia di nucleare"), 26 ("Energia Nucleare") e 29 ("Agenzia per la sicurezza nucleare") del Ddl.

Un tema certamente sfidante che - specie sul terreno del confronto e dell'opportunità politica - data l'oggettiva complessità della materia, connotata da sempre da una polarizzazione delle opinioni, avrebbe forse meritato un disegno di legge *ad hoc*. Probabilmente un dibattito parlamentare, di certo non facile né breve, potrebbe ridurre l'opposizione nella fase di concreta attuazione della normativa.

E' noto, poi, come il nuovo art. 117 della Costituzione comprenda l'energia tra l'elenco delle materie di legislazione concorrente e diffusa dovrebbe essere l'interpretazione dinamica di tale competenza concorrente che ha fornito, a più riprese, la Corte costituzionale (*ex pluribus*, le sentenze 303/2003, 6/2004, 62/2005), abbandonando l'idea di un riparto in senso rigidamente verticale, in favore di un sistema di relazioni Stato-Regioni costruito sulle cosiddette "intese" e sul principio della "leale collaborazione".

Si corre il rischio, per così dire intrinseco alla materia, che talune scelte in tema di localizzazione degli impianti, sistemi di stoccaggio e definizione di misure compensative in favore delle popolazioni interessate dalla costruzione delle centrali – presenti nel disegno di legge – possano essere avvertite dalle Regioni come eccessivamente "centralistiche", con il risultato di scatenare un contenzioso davanti alla Consulta dagli effetti dilatori facilmente intuibili.

Già oggi, con il provvedimento *in itinere*, le Regioni (Puglia in testa), per mano degli assessori all'Ambiente, hanno steso e approvato un documento che rivendica l'assenso preventivo delle regioni interessate relativamente "all'allocazione di impianti ed opere correlate al nucleare". Nello stesso testo, inoltre, viene ritenuta "assolutamente indivisibile l'espropriazione delle competenze regionali in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi" (così, testualmente, in riferimento all'art. 27 del Ddl).

Le Regioni chiosano lamentando che impostazioni e previsioni, come quelle contenute nel Ddl, tendono a divaricare responsabilità e impegni, mettendo a rischio i successivi percorsi attuativi e alimentando la conflittualità istituzionale.

Chi scrive, molto più sommessamente, si chiede perché collocare, *ratione materiae*, il ritorno all'energia prodotta da fonte elettronucleare tra il *Bollo virtuale* (art. 20) e le *Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale* (art. 59).